



A seguito della nostra pubblicazione di giorno 7 luglio, che si allega alla presente, in cui l'Associazione Nazionale Libera Caccia e la Federazione Siciliana Caccia di Ragusa richiedevano all'Amministrazione copia dei verbali di censimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e chiarimenti in merito all'art. 41 comma 5 e 6 L.R. 33/97, inoltriamo qui di seguito la risposta da parte della Regione Siciliana Ufficio di Presidenza sul divieto di caccia nell'area Pantani della Sicilia Sud Orientale.

Palermo, li 31/07/2009

Venatoria Sicula

L'informazione corretta sulla Caccia

(www.sicilianacaccia.it)

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

PRESIDENZA

SEGRETERIA GENERALE

Servizio 6° - Coordinamento Attività
Economiche e Produttive - Tutela Consumatori

Tel: 091 - 7075915 - Fax: 091 - 7075494
e-mail: mcastri.sg@regione.sicilia.it

Prot. n. 1880

Palermo, 22 LUG 2009

OGGETTO: Divieto di caccia nell'area Pantani della Sicilia Sud Orientale.

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Intervento Strutturali
Servizio XI Faunistico Venatorio Ambientale
Viale Regione Siciliana, 4600
90145 - PALERMO

e, p.c.

Federazione Siciliana della Caccia
Via Roma, 92
97100 - RAGUSA

Associazione Nazionale Libera Caccia
Via S. Giuliano Macallè S. Elena n. 27/a
97015 - MODICA (RG)

Con nota del 6 luglio 2009, che ad ogni buon fine si allega in copia, indirizzata anche a codesto Assessorato, nonché al Servizio di Ripartizione Faunistica di Ragusa, le Associazioni A.N.L.C. e F.S.d.C. chiedono, ai sensi delle normative vigenti, l'accesso agli atti relativi ad una relazione della Ripartizione Faunistica di Ragusa con la quale sarebbe stata richiesto il divieto in epigrafe specificato.

Si invita codesto Assessorato, competente per materia, a voler notiziare questa Presidenza sulle determinazioni assunte in merito alla richiesta avanzata dalle Associazioni in argomento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Maria Castri)



Maria Castri

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
LIBERA CACCIA**
Via S. Giuliano Macallè S. Elena, 27/A
97015 MODICA

**FEDERAZIONE SICILIANA
DELLA CACCIA**
Via Roma, 92
97100 RAGUSA

Ragusa li, 6 luglio 2009
Raccomandata A.R.

Al Dirigente Coordinatore della
RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA
U.O.B. 63
Via DUCEZIO n° 2
97100 RAGUSA

p.c.

All'Assessorato Agricoltura e Foreste
Servizio XI Faunistico Venatorio Ambientale
Dott. Camillo Albanese
Viale Regione Siciliana 4600
90145 PALERMO

Al Presidente della Regione Sicilia
Dr. Raffaele Lombardo
Palazzo dei Normanni
90145 PALERMO

Oggetto: **RICHIESTA COPIA VERBALI DI CENSIMENTO**
ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni

Queste Associazioni Venatorie **ANLC** (Associazione Nazionale Libera Caccia) e **F.S.d.C.** (Federazione Siciliana della Caccia, non avendo avuto a tutt'oggi alcun riscontro alla loro nota dell'11.06.2009, preso atto della **Relazione**, datata 06 Maggio 2009, Prot. N. 2221, con la quale Codesta RFV chiede il **Divieto di Caccia nell'area** (!?) **Pantani della Sicilia Sud Orientale**, ed avendola esaminata attentamente, nutrono seri dubbi sulla sussistenza dei riferimenti metodologici e scientifici cui si fa riferimento nella stessa.

In tale **Relazione**, infatti, il **Responsabile del procedimento Dr. Carmelo Francesco Alfano**, afferma testualmente che "**l'Ufficio ha avvistato e censito (informalmente) nel 2009... etc...**".

Vista la carenza di personale da sempre lamentata da Codesta R.F.V. quando è stata sollecitata ad altre adempienze (vedi ripopolamenti, istituzione di zone addestramento cani, etc...) viene spontaneo chiedersi con quali dipendenti l'Ufficio

ha posto in essere tali censimenti? Ed inoltre, cosa significa "informalmente"? Se significa tramite informazioni di terzi, chi sono questi terzi? E quali titoli scientifici possiedono per dare informazioni così specifiche che richiedono competenze tecniche non indifferenti?

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, al fine di tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, in quanto, essendo ormai i Pantani in questione una delle ultime zone umide di tutta la Sicilia, sottrarre queste aree all'esercizio venatorio significa, di fatto, chiudere la caccia agli anatidi ancorchè la stessa è consentita dalla legge, **le scriventi Associazioni**, con la presente, **chiedono copia dei VERBALI DI CENSIMENTO** dai quali si riscontrino le **modalità tecnico-scientifiche di svolgimento dei censimenti, i periodi in cui gli stessi sono stati effettuati e i nominativi del personale che li ha svolti**, con i relativi titoli scientifici posseduti dagli stessi.

In mancanza di riscontro entro 30 giorni, queste Associazioni trasmetteranno gli atti all'Autorità Giudiziaria per gli eventuali adempimenti del caso.

Il Presidente Provinciale ANLC
Giovanni Sortino

Il Presidente Provinciale FSdC
Giorgio Di Pasquale

N.B.: La documentazione richiesta può essere trasmessa anche ad una sola delle Associazioni intestatarie

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
LIBERA CACCIA
Via S. Giuliano Macallè S. Elena, 27/A
97015 MODICA

FEDERAZIONE SICILIANA
DELLA CACCIA
Via Roma, 92
97100 RAGUSA

Ragusa, 6 luglio 2009
Raccomandata A.R.

*All'Assessorato Agricoltura e Foreste
Servizio XI - Faunistico Venatorio Ambientale
All'attenzione del Dr. CAMILLO ALBANESE
Viale Regione Siciliana 4600
90145 PALERMO*

e p.c.

*Al Dirigente Coordinatore della
RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA
U.O.B. 63
Via DUCEZIO n° 2
97100 RAGUSA*

Oggetto: art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 – Richiesta chiarimenti

Le scriventi Presidenze Provinciali di Ragusa delle Associazioni Venatorie ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia) e F.S.d.C. (Federazione Siciliana della Caccia), con la presente **vogliono far rilevare** al superiore Assessorato Regionale – Servizio XI, alcune perplessità circa l'operato della Ripartizione Faunistica Venatoria di Ragusa nei confronti dei trasgressori dell'art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 (addestramento, allenamento e gare cani in zone e/o periodi non consentiti) che, a nostro avviso, è palesemente **illegittimo ed ingiustificatamente vessatorio nei confronti dei cacciatori ragusani**.

La R.F.V., infatti, ha impartito direttive al Comando di Polizia Provinciale di Ragusa, circa la sanzione da applicare ai trasgressori dell'art. 41 di cui in oggetto, assimilandola a quella per l'esercizio di caccia in tempo di divieto; tutto ciò, nonostante i chiarimenti impartiti con nota n° 63472 del 1° luglio 2008 dal Dott. Agr. Camillo Albanese del Servizio XI dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. In tale nota, al fine di uniformare l'azione amministrativa di tutte le Unità Operative della Regione Sicilia, viene richiamato il prontuario posto in essere dall'Assessorato Agricoltura e Foreste di Palermo, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n. 39 del 5.9.2003.

Orbene, il responsabile del procedimento Dr. Carmelo Francesco Alfano, ergendosi al di sopra anche del Settore XI, **continua ad impartire direttive rivolte alla disapplicazione di quanto indicato dal superiore ufficio regionale**. Tra l'altro, tali "direttive", sono state inviate solo al Comando di Polizia Provinciale e, paradossalmente, non anche alle Associazioni Venatorie che operano con le loro GG.VV. nel territorio, neanche su loro esplicita e formale richiesta (!?).

Pertanto, le "direttive" della RFV, rivolte a sanzionare chi allena ed addestra i cani in zone e/o periodi non consentiti, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di caccia in tempo di divieto, sono, a nostro avviso, palesamente illegittime per i motivi di seguito elencati.

- 1) La Ripartizione Faunistico Venatoria non ha alcuna discrezionalità, né tantomeno competenza ad impartire direttive sulle sanzioni da irrogare, che siano in contrasto con quanto già stabilito dagli Uffici superiori competenti e pubblicato sulla G.U.R.S.; se opera in tal senso possono ravvisarsi gli estremi di **abuso di potere**.
- 2) La Ripartizione Faunistico Venatorio è tenuta ad irrogare le sanzioni, in base alle infrazioni rilevate dalle Guardie Venatorie.
- 3) Solo le Guardie Venatorie che rilevano l'infrazione sul territorio, possono stabilire a quale tipologia essa è assimilabile.
- 4) L'art.17 della L.R. 33/97, al comma 2 recita testualmente "*Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*", mentre al comma 3 del medesimo articolo viene evidenziato che "*E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abatterla*". Pertanto, chi conduce i cani in campagna per allenarli non può assolutamente essere sanzionato per esercizio di caccia in tempo di divieto, **non essendo il cane un mezzo di caccia**, bensì un ausiliare del cacciatore.
- 5) Solo se si evince il **chiaro intendimento di abbattere la selvaggina** (come ad esempio togliere pietre da un muro per prelevare un coniglio selvatico), potrà applicarsi la sanzione relativa all'esercizio di caccia in tempo di divieto; tale "intendimento", naturalmente può essere rilevato solo ed esclusivamente dalle Guardie Venatorie operanti nel territorio che rilevano l'infrazione.

Tra l'altro, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lettera c) della L.R. 33/97, la Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa non ha ancora provveduto ad individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita. Ecco perché, quest'accanimento nei confronti di chi allena i cani fuori dalle zone e/o dai periodi consentiti, ci appare assolutamente ingiustificato e vessatorio nei confronti dei cacciatori ragusani.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di un sollecito e definitivo chiarimento sull'argomento da parte di codesto Settore XI dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Il Presidente Provinciale ANLC
Giovanni Sortino

Il Presidente Provinciale FSdC
Giorgio Di Pasquale